



Comune di Triggiano

Settore Assetto del Territorio

Prot. N. 22907 del 22/07/2021

Trasmessa a mezzo PEC

Spett.le

SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI

SEDE

Pec: servizioappalticontrattiecontenzioso@pec.comune.triggiano.ba.it

Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA CONSISTENTI NELLA «DIREZIONE DEI LAVORI» E «COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE» (CIG: 8692324CAC – CUP: J43J19000140002) DEL P.O. FESR FSE 20142020 BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DELLE AREE URBANE E PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE AUTORITÀ URBANE IN ATTUAZIONE DELL’ASSE PRIORITARIO XII «SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE SUS». PARCO URBANO «SAN LORENZO» E CENTRO INTERPRETATIVO CULTURALE.
RISCONTRO RILIEVI DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI

Con riferimento alla gara di cui all’oggetto e alle osservazioni di cui alla lettera prot. N. 184 del 21/07/21 dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari, nel seguito s’illustra quanto al riguardo appare necessario controdedurre.

- 1) La competenza esclusiva degli architetti, desunta dall’art. 52, comma 2, del RD 2537/1925, non appare operare nel caso di specie poiché:
 - i. la gara afferisce non già la progettazione dell’intervento ma la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di per sé configurandosi quindi delle attività di mera ingegnerizzazione del progetto, peraltro approvato dalla competente Soprintendenza con le relative prescrizioni da seguire;
 - ii. l’autorizzazione della competente Soprintendenza, nel mentre dispone che i lavori devono essere eseguiti da operatori in possesso della SOA in OG2, nulla prescrive circa la qualificazione dei soggetti da incaricarsi per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;



- iii. il “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016” di cui al d.m. 22 agosto 2017, n. 154, al “TITOLO III”, rubricato “PROGETTAZIONE E DIREZIONE DI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI”, nel “Capo II”, rubricato “SOGGETTI INCARICATI DELL’ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI”, all’art. 22, rubricato “Progettazione, direzione lavori e attività accessorie”, nulla prevede in ordine alla competenza esclusiva, ovvero alla riserva, degli architetti per gli interventi sui beni culturali tutelati, ma, semmai, almeno laddove consente tali attività ai funzionari delle stazioni appaltanti, richiama la nozione, e il principio, di “adeguata professionalità”;
- iv. l’edificio oggetto di intervento è genericamente tutelato ai sensi dell’art. 10, comma 5, del d.lgs. 42/04, e non dunque da provvedimenti specifici di interesse culturale e/o monumentale, né un interesse culturale e/o monumentale in tal senso è stato riscontrato dalla competente Soprintendenza in sede di parere sul progetto.
- 2) Il documento “DL-CSECorrispettivi.pdf” è stato elaborato via *software*, di talché la presenza nella premessa *standard* precompilata dell’inciso circa il calcolo delle spese non assume alcuna rilevanza, rilevando, invece, l’*input* “K=15,00%” individuato quale valore percentuale congruo delle spese per il caso di specie.
- 3) L’amplissima platea di soggetti cui è rivolta la procedura di gara ha reso inessenziale introdurre una soglia di sbarramento per il punteggio tecnico onde accedere alla valutazione dell’offerta economica, e, d’altra parte, le Linee guida n. 1 di ANAC non “introducono [quale obbligo] una soglia di sbarramento al punteggio tecnico” ma esigono sia solo “valutata l’opportunità” di adottare tale soluzione.
- 4) Il peso attribuito al coefficiente economico, pari a 15, non si coniuga con formule, quali la bilineare o la esponenziale, che tenderebbero a ridurre la rilevanza parametrica già complessivamente adeguata al fine *de quo*.

Stante quanto sopra, non si ritiene che alcuna modifica sia da operare al bando in corso di pubblicazione.

Distinti saluti.

Il Rip
(Ing. Carlo Ronzino)

